



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Benatti ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5185/2013** promossa da:

M T

ATTORE/I

contro

UBI BANCA S.C.P.A. (C.F. 03053920165), con il patrocinio dell'avv. GANDOLFI ALBERTO e dell'avv. RABBIA RAFFAELLA (RBBRFL70H43D742U) VIA ASILO 5 12100 CUNEO; , elettivamente domiciliato in VIA CONCILIAZIONE 15 46100 MANTOVA presso il difensore avv. GANDOLFI ALBERTO

CONVENUTO/I

OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

UBI BANCA scpa ottenne decreto ingiuntivo 24/9/2013 contro il T in relazione a un prestito concessogli nel 2007 da SILF spa, poi confluita attraverso vicende societarie in Ubi Banca scpa. Essendo mancato il pagamento di alcune rate l'ingiungente, ritenuto il T decaduto dal beneficio del termine e tenuto conto di un pagamento intervenuto nel frattempo, ha quantificato il debito residuo nella misura oggetto d'ingiunzione comprese le spese.

Formulò opposizione il T eccependo la titolarità attiva di UBI BANCA perché la cessione del credito tra le varie società non gli fu mai notificata nonché la nullità della pattuizione d'interessi in quanto la somma di interessi corrispettivi e moratori oggetto della contestazione 7/2/11 ammontava a € 5.309,98 che dovevano ritenersi, in relazione all'importo



del prestito, “al di fuori del limite legale” chiedendo quindi in principalità la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, che il tasso di interesse fosse ridotto nel limite di legge.

Si è costituita la convenuta ingiungente contestando le affermazioni attoree, depositando la documentazione inerente le vicende societarie e chiedendo fosse concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, richiesta accolta da questo giudice all’udienza 8/4/14. Non avendo le parti formulato istanze istruttorie, questo giudice ha fissato per oggi udienza di discussione orale.

Quanto alla prima eccezione, la stessa è totalmente infondata e sotto due profili.

Da una parte, le vicende societarie intervenute nel frattempo non costituiscono cessioni del credito in senso proprio, ma situazioni del tutto assimilabili alle trasformazioni sociali e in tal modo regolate. È del resto intuibile come la fusione o la scissione di istituti di credito renderebbe impossibile la notifica agli innumerevoli debitori di ciascuna specifica cessione del credito. Nel caso specifico, SILF spa, con effetto dal 1 gennaio 2008, cedette il ramo d’azienda relativo all’intero processo creditizio a B@nca 24-7 spa iscrivendo l’operazione nel registro imprese (doc. 1) e in G.U. (doc. 2). Tale procedura consente, ai sensi dell’art. 58 d. lgs. 385/93 (c.d. TUB)¹, di sostituire la notifica ai creditori ceduti prevista dall’art. 1264 cc. B@nca 24-7 spa è stata successivamente incorporata in Ubi Banca scpa (doc. 1 monitorio) con gli effetti di cui all’art. 2504bis cc e senza alcuna “cessione di rapporti giuridici” come prevista dal citato art. 58.

Dall’altra parte, anche ove fosse ipotizzabile l’esistenza di una cessione in senso proprio, l’efficacia della cessione nei confronti del debitore non condiziona il diritto del cessionario ad ottenere il pagamento ma solo la possibilità per il debitore di essere liberato in caso di pagamento al cedente essendo all’oscuro della cessione. È infatti costante l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui² il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 cod. civ. La notifica è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.

Quanto alla seconda censura, la stessa è del tutto generica oltre che illogica nella sua formulazione, limitandosi a valutare “a spanne” l’eccessività dell’interesse senza tenere in alcun conto la durata del finanziamento e il numero delle rate. A ciò si aggiunga come parte opponente non abbia in alcun modo prodotto i decreti ministeriali che fissano il “limite di legge”, ossia il tasso soglia oltre il quale gli interessi potrebbero definirsi usurari. È costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale, quella secondo cui si tratta di atti amministrativi che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice e non possono essere valutati se non

¹ Art. 58 tub

1. omissis

2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità (2).

3. omissis

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’articolo 1264 del codice civile.

² Sez. 3, *Sentenza n. 15364 del 13/07/2011* (Rv. 619221)



prodotti dalla parte che intende affermare la nullità delle pattuizioni usurarie o dei relativi addebiti.

Va infine respinta, anche qui sotto due profili, la tesi implicitamente sostenuta da parte attrice nelle udienze 21/4 e 19/5/2015, secondo cui il mancato tempestivo deposito di tutta la documentazione allegata all'originario ricorso per decreto ingiuntivo comporterebbe l'irritualità di un deposito successivo e costringerebbe il giudice ad accogliere l'opposizione per mancanza di prova del credito. Nel caso specifico, la documentazione suindicata è stata (ri)depositata in forma telematica solamente dopo l'udienza 19/5/2015.

Se è pacifico come sia onere dell'ingiungente, nella causa d'opposizione, depositare i documenti già prodotti unitamente al ricorso ex art. 638 cpc

- da una parte, non può ritenersi che la produzione debba sottostare agli stessi termini perentori ex art. 183/6 cpc previsti nel giudizio ordinario. Deve infatti aversi riguardo al fatto che i documenti in questione sono già stati depositati e messi a disposizione dell'opponente al momento in cui gli è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto ed egli li ha senz'altro esaminati al fine di proporre l'opposizione ex art. 645 cpc con la conseguenza che lo sbarramento processuale può riguardare tutt'al più le nuove produzioni ma non può inficiare un *thema probandum* che si è già fissato ancor prima dell'opposizione;
- dall'altra, non vi è né vi è mai stata alcuna contestazione attorea sul contenuto dei documenti, sulla sottoscrizione e compilazione degli stessi e sulla loro idoneità quantomeno a provare la conclusione del contratto a quelle condizioni. Solo ove vi fossero contestazioni che imponessero al giudice di valutare il tenore letterale e la sottoscrizione dei documenti, la loro presenza sarebbe indispensabile e il mancato deposito – anche tardivo nel senso suindicato – impedirebbe la valutazione. Nel caso specifico però nulla di tutto ciò emerge, avendo l'opponente formulato due eccezioni che nulla hanno a che vedere con le produzioni documentali.

L'opposizione va quindi respinta con condanna alle spese.

La liquidazione delle spese, che seguono la soccombenza ex art. 91 cpc, va effettuata come segue in base al DM 10 marzo 2014 n. 55 applicabile (art. 28) a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore³ nonostante le prestazioni siano avvenute in parte prima di essa⁴. La totale infondatezza e genericità dell'opposizione e, soprattutto, la manifesta fondatezza della tesi di parte ingiungente consentono di operare l'aumento di un terzo previsto dall'art. 4/3 dm 55/2012.

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Da € 5.201 a € 26.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 875,00

³ Il DM 55/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo, ex art. 29 comma I del decreto stesso mentre la lite pende ex art. 643/3 cpc dalla notifica del decreto ingiuntivo (11/10/13).

⁴ Sez. U, **Sentenza n. 17405 del 12/10/2012** (Rv. 623533) pronunciata sull'analogia successione di tariffe con il precedente DM 140/2012



Fase introduttiva del giudizio	€ 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 1.600,00
Fase decisionale	€ 1.620,00
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:	€ 4.835,00

AUMENTI (in % sul compenso tabellare)

Aumento del 33 % a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8) € 1.595,55

Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 6.430,55

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 € 4.835,00

Totale variazioni in aumento + € 1.595,55

Compenso totale € 6.430,55

Spese generali (15% sul compenso totale) € 964,58

COMPENSO LIQUIDABILE (s.e.o.) € 7.395,13

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. respinge le domande di cui all'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna M T a rimborsare a UBI BANCA scpa, nella persona del legale rappresentante, le spese di lite che si liquidano in € 964,58 per spese generali e € 6.430,55 per compensi oltre i.v.a. e c.p.a.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Mantova, 25 giugno 2015

Il Giudice
dott. Marco Benatti

